



L'ASSESSORE
GIOVANNI PAGLIA

GIUNTA REGIONALE
ASSESSORATO POLITICHE ABITATIVE,
LAVORO, POLITICHE GIOVANILI

BOLOGNA,
PROT. SEGNATURA.XML

OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 1 dell'8 gennaio 2026

con la presente si trasmette e si condivide con codeste Amministrazioni la recente sentenza della Corte costituzionale n. 1, depositata l'8 gennaio 2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lett. c-1), della L.R. Toscana 2/2019, recante «Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)», nella parte in cui attribuiva punteggi aggiuntivi in graduatoria per la cosiddetta "storicità della presenza", consistente nella residenza anagrafica o nella prestazione lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando. La Corte ha censurato un criterio che finiva per attribuire rilievo preponderante a una condizione non direttamente collegata al bisogno abitativo, a fronte della finalità dell'ERP di «assicurare il soddisfacimento del bisogno primario ad una abitazione».

La decisione si colloca nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che limita l'utilizzo della residenza storica quale criterio di accesso o di graduazione nell'edilizia residenziale pubblica, in quanto tale parametro si pone in contrasto con il principio di eguaglianza, risultando riferito a una «condizione – quella della prolungata residenza nel territorio regionale – del tutto dissociata dal suo stato di bisogno», con conseguente irragionevole disparità tra soggetti egualmente bisognosi.

Secondo la Corte costituzionale, la norma che attribuisce un punteggio crescente all'aumentare degli anni di stanzialità sul territorio viola il principio di eguaglianza in senso formale (art. 3, primo comma, Cost.), poiché determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano tutte in condizioni di fragilità; essa si pone altresì in contrasto con il principio di eguaglianza in senso sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), che impone alla Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». In tale prospettiva, la Corte ribadisce la «necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio».

La sentenza chiarisce espressamente che la storicità della presenza sul territorio «non si correla allo stato di disagio del richiedente», il quale deve invece essere valutato alla luce delle condizioni che più rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio di edilizia residenziale pubblica è funzionalmente preordinato a porre rimedio.



Ciò non implica che della presenza sul territorio non possa tenersi conto in assoluto, ma richiede, sul piano costituzionale, che essa sia valorizzata in quanto espressiva della “durata del bisogno”. In tal senso, la Corte evidenzia come «il protrarsi dell’attesa può opportunamente riflettersi nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione», quale indice dell’acuirsi della sofferenza abitativa, mentre l’eventuale rilievo della residenzialità storica potrebbe al più operare quale criterio residuale di preferenza, a parità dei bisogni soggettivi ed oggettivi evidenziati dai richiedenti.

Stabilendo la sentenza un principio di carattere generale, vincolante per i legislatori regionali, si ritiene che, nelle more di una più complessiva riforma delle politiche abitative, non debba essere considerata la previsione della DAL n. 154 del 2018, nella parte in cui dispone che “I Comuni nei propri regolamenti, ai sensi dell'art. 25, comma 3, lettera b), della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., possono incentivare nuclei con anzianità di residenza o attività lavorativa maggiori attraverso l'attribuzione di specifici punteggi” (Allegato 1, paragrafo 1, lettera b)), trattandosi di criterio premiale fondato sulla medesima logica censurata dalla Corte.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra soggetti caratterizzati dal medesimo stato di bisogno, si invitano sin d’ora tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna a tenere conto, nella predisposizione dei futuri Regolamenti per l’accesso all’ERP, nei futuri Avvisi per l’assegnazione degli alloggi e nella gestione delle graduatorie in essere, dei principi affermati dalla richiamata sentenza, considerato che l’utilizzo del criterio premiale della storicità di residenza esporrebbe i Comuni a possibili contenziosi e a probabili future declaratorie di illegittimità costituzionale.

Distinti saluti

Giovanni Paglia
(firmato digitalmente)

Allegato: Sentenza Corte Costituzionale n. 1/2026.